



Conviene in proposito ricordare che per l'art. 15 della legge 1923, n. 966, l'Istituto è tenuto a versare al Tesoro dello Stato una quota degli utili di esercizio. E se si tiene conto che in conseguenza della detta disposizione, il Ministero del Tesoro include una corrispondente voce nel bilancio di previsione (vedi bilancio di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1953-1954 ove la voce viene riportata "per memoria"), è lecito desumere da ciò il collegamento diretto tra l'Istituto e la finanza dello Stato. È peraltro evidente che un tale collegamento non si realizza attraverso un "impegno" della finanza dello Stato, trattandosi più propriamente di una aspettativa cui corrispondono previsioni di entrata.

Altro argomento a favore della detta tesi può ricercarsi nella disposizione dell'art. 6 della Legge 1923, n. 966 in base alla quale "le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto Nazionale sono garantite dallo Stato". Tale garanzia impegna evidentemente la finanza dello Stato; ma ciò in via puramente potenziale in quanto la detta garanzia non si riflette in un capitolo di previsione di spe-